

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 005-2021 DEL 3.06.2021

DECRETO SOSTEGNI BIS

Gentile Cliente,

sulla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 73/2021 (cosiddetto “**decreto sostegni bis**”) recante “misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19”. In particolare, tra le misure previste dal testo normativo in esame, si segnalano le seguenti, raggruppate per le principali tematiche:

NOVITA' FISCALI

Le Contributo a fondo perduto

Sono tre ora le possibilità per beneficiarne. Solo il rinnovo del contributo già percepito col primo DI Sostegni è operativo, le altre due componenti sono soggette a un provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate, atteso in questi giorni. Per il contributo spettante in caso di peggioramento dell'utile nel 2020, serve anche un intervento del ministero dell'Economia.

1. **Rinnovo del contributo del primo DI Sostegni** La prima componente, l'unica al momento realmente operativa, è quella che rinnova il contributo a fondo perduto già previsto dal primo DI Sostegni. In pratica, chi ha avuto accesso alla prima tranne del contributo (e non l'abbiano percepito indebitamente) ha diritto anche al nuovo contributo a fondo perduto, il cui importo sarà uguale a quello spettante per effetto del primo DI Sostegni. Il rinnovo del beneficio è automatico ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. Per usufruirne è necessario che la partita Iva risulti attiva alla data di entrata in vigore del DI Sostegni bis (26 maggio 2021).
2. **Calo del fatturato del 30% nel periodo aprile-marzo** C'è poi una seconda possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto ed è alternativa alla prima. Il DI Sostegni bis prevede infatti un'altra tipologia di contributo, che spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia inferiore almeno del **30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2019 al 31 marzo 2020** (si fa riferimento alla data di effettuazione dei servizi). Per stabilire l'importo del contributo si prende in considerazione la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A questa differenza si applica poi una percentuale che è proporzionale all'entità dei compensi relativi al 2019 ed è pari al 90% in caso di compensi fino a 100mila euro; scende al 70% per

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro e decrementa ancora per importi superiori. Qualsiasi sia la percentuale da applicare, il contributo non potrà mai superare il tetto massimo di 150mila euro. Come nel caso precedente, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. *La domanda, in via telematica, va inoltrata all'Agenzia delle Entrate dal diretto interessato o da un intermediario delegato al servizio del cosiddetto «cassetto fiscale».* Le modalità per la trasmissione dell'istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa devono essere definiti con provvedimento del direttore delle Entrate. Se l'ammontare di tale beneficio (che abbiamo chiamato componente 2) supera quello spettante per effetto del rinnovo automatico del contributo a fondo perduto definito dal primo DI Sostegni, i relativi beneficiari hanno diritto ad un'integrazione del contributo ottenuto (componente 1). Per l'ottenimento delle integrazioni, le percentuali da applicare alla differenza dell'ammontare medio mensile del fatturato - calcolata facendo riferimento ai due periodi già menzionati - sono sempre proporzionali ai compensi percepiti, ma variano dal 60% al 20% risultando dunque inferiori rispetto a quelle stabilite per chi non beneficia del contributo così come è delineato dal primo DI Sostegni (componente 1).

3. Risultato economico La terza possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto scatta se dal confronto del 2020 rispetto al 2019 il contribuente ha registrato un peggioramento del risultato economico di esercizio (semplificando, si ha diritto al contributo se c'è stata una riduzione dell'utile rispetto all'anno precedente o una maggiore perdita). La misura del peggioramento del risultato economico che apre le porte al contributo a fondo perduto deve essere determinata dal ministero dell'Economia. Anche in questo caso l'importo massimo del beneficio non può superare la soglia dei 150mila euro. La domanda va trasmessa all'Agenzia dell'Entrate, previa emanazione di un provvedimento del direttore dell'amministrazione finanziaria.

Sostegni per le attività economiche chiuse

Con il decreto legge sono stati stanziati 100 milioni di euro per il sostegno alle attività economiche chiuse. La misura riguarda le attività per cui sia stata disposta la chiusura fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, per almeno quattro mesi. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.

Credito d'imposta per affitti d'azienda

Il Decreto Sostegni bis rifinanzia il credito d'imposta **per le spese di affitto d'azienda**. i beneficiari sono i *soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti*. Il credito d'imposta per gli affitti d'azienda spetta fino al 60% relativamente ai canoni versati nei mesi compresi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 risulti essere inferiore di almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

aprile 2019 e il 31 marzo 2020. L'agevolazione spetta anche ai soggetti che hanno cominciato l'attività nel periodo antecedente il 1° gennaio 2019, anche in assenza dei requisiti.

Agevolazione TARI

Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

Rilancio turistico nelle città d'arte

È stato creato per il rilancio turistico delle città d'arte un fondo, istituito dal Ministero del turismo, da destinare ai comuni classificati dall'ISTAT a propensione artistica e paesaggistica, culturale, storica. Queste città sono ubicate nei territori riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità. Per il 2021 il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro. Questa decisione è stata presa a causa delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Le risorse economiche servono per valorizzare le iniziative turistiche dei centri storici e delle città d'arte.

Settore tessile e moda

Il Decreto Sostegni-bis estende al 2021 il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, introdotto dal Decreto Rilancio (art. 8, D.L. n. 73 del 2021). In favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) il "Decreto Rilancio" riconosce un contributo nella forma di credito d'imposta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Il credito d'imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le disposizioni di attuazione necessarie, sono stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento. È affidato al Ministero dello Sviluppo Economico, invece, il compito di stabilire, con apposito decreto ministeriale, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Il decreto Sostegni bis adegua il decreto IVA alla disciplina comunitaria per ciò che riguarda la variazione dell'imponibile e dell'imposta in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a procedure concorsuali. Il cedente/prestatore può così effettuare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta sin dall'apertura della procedura, senza doverne attendere la conclusione. Le nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.

ACE innovativa 2021

È prevista una misura transitoria di rafforzamento dell'aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un'aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l'ACE dell'anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

- dell'ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
- dell'ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

E' altresì prevista con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile in F24, previa comunicazione all'agenzia delle entrate

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

E' previsto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito **d'imposta** non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap. Le modalità per la fruizione del credito di imposta vengono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Credito imposta Sanità

È stato previsto un credito d'imposta del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Tra le novità il compito della nuova Fondazione Enea Biomedical Tech, sottoposta alla vigilanza del ministero dello sviluppo economico, di destinare 200 milioni di euro al potenziamento della ricerca e della produzione di nuovi farmaci e vaccini, nonché alla realizzazione di programmi di riconversione industriale e di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

Cartelle esattoriali

Prorogato per altri due mesi lo stop per le cartelle esattoriali, la riscossione potrà ripartire dal 1° luglio. Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall'Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio e l'entrata in vigore del decreto.

Misure di sostegno al settore sportivo

Viene **incrementata** la dotazione del “*Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche*”, destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **sospeso l'attività sportiva**.

Misure per il sostegno alla liquidità

Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l'altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.

Proroga moratoria per le Pmi

Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorigate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.

Credito d'imposta beni strumentali

Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari **in unica soluzione**.

Mutui agevolati per i giovani under 36

Fino al 30 giugno 2022, per i giovani under 36 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro, e che ricevono con garanzia statale

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

un mutuo con LTV (rapporto capitale su valore della casa) superiore all'80% la misura massima della garanzia del Fondo è elevata all'80% della quota capitale.

Viene introdotta anche l'esenzione dal pagamento delle imposte in fase di acquisto. In particolare, se si compra una prima casa entro il 30 giugno 2022 e non si ha ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto viene stipulato ad si ha un reddito Isee entro i 40.000 euro, si ha diritto a non versare l'imposta di registro che ammonta al 2% del valore catastale della casa e l'imposta ipotecaria e catastale per un totale di 100 euro.

Se invece si ha meno di 36 anni e si sta comprando da un'impresa è necessario versare comunque l'Iva del 4% sul prezzo d'acquisto, ma la cifra versata darà diritto a un credito d'imposta di pari ammontare da utilizzare per pagare altre imposte su atti successivi (successioni, donazioni, compravendite ulteriori o altre denunce). In alternativa, il credito che si ha maturato è possibile inserirlo in dichiarazione dei redditi. Inoltre, in caso di acquisto da impresa **non si dovrà versare in sede di rogitto** l'imposta di registro, l'ipotecaria e la catastale che ammontano a 200 euro l'una per un totale di 600 euro.

Per ottenere lo sconto occorre possedere i requisiti prima casa ed è possibile ottenerlo anche per l'acquisto o la costituzione della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione della casa in questione. Infine, vengono esentati dall'imposta sostitutiva (delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governativa) dello 0,25% i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili che possiedono le caratteristiche per ottenere i bonus appena visti. Per ottenere quest'ultima esenzione è necessario che nell'atto di finanziamento venga riportata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti.

Misure per il lavoro

1.- L'art. 40 del Decreto Sostegni-bis prevede che, i datori di lavoro per i quali a partire dal 30 Giugno 2021 cesserà di blocco dei licenziamenti e che nel primo semestre del 2021 abbiano subito un **calo del fatturato del 50%** rispetto al primo semestre del 2019, possano sottoscrivere particolari contratti di solidarietà «finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica».

Lo **sbocco dei licenziamenti al 30 Giugno 2021** previsto dal Decreto Sostegni, convertito dalla Legge 21 Maggio 2021, n. 69, riguarda le aziende destinatarie della CIGO COVID-19. Il divieto di licenziamenti rimarrà tuttavia in vigore per le imprese che **dal 1° Luglio 2021** utilizzeranno la Cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

2.- Le aziende possono godere del cosiddetto sgravio contributivo del 100% per incrementare le assunzioni, la cui durata è di sei mesi. L'obbligo è quello di assunzione a tempo indeterminato. Se questo non avverrà al termine del semestre, l'azienda dovrà restituire lo sgravio.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

Questa misura è valida per ogni tipologia di assunzioni, a prescindere dall'età dell'interessato o dal settore. Anche i settori più colpiti dall'emergenza sanitaria, il commercio e il turismo, potranno usufruire di questo tipo di sgravio, da applicare alla riconferma dei lavoratori usciti dalla Cassa integrazione Covid.

3.- Sono previste altre quattro mensilità di REM, un'indennità una tantum da € 1.600 per gli stagionali (gli stessi che avevano percepito quella di € 2.400), **il congelamento del taglio mensile della NASPI per tutto il 2021** (il taglio del 3% della disoccupazione scatta di norma dopo il quarto mese di percezione della misura di sostegno al reddito).

4.- Scuola dei Mestieri: trattasi di un fondo istituito dal Ministero del Lavoro con 20 milioni di euro per il 2021 al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti. Il fondo è destinato all'istituzione di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.

5.- Viene potenziato il contratto di espansione per le imprese che hanno almeno 100 dipendenti, prevedendo scivoli verso la pensione.

6.- Viene consolidato il contratto di solidarietà: se l'azienda che lo adotta ha un calo del 50% del fatturato e si impegna a mantenere i livelli dell'occupazione, sale dal 60 al 70% l'integrazione di stipendio per le ore di lavoro tagliate.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.
dott. Giulio Gastaldello